



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila*

Inaugurazione Anno Giudiziario 2022

*Relazione
del Presidente sull'attività svolta nell'anno 2021*

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022

INDIRIZZI DI SALUTO

Signore e Signori buongiorno,

Mi è gradito porgere il nostro più cordiale benvenuto ai Parlamentari, ai Consiglieri regionali, ai Prefetti; agli esponenti del Comune dell'Aquila e delle altre Amministrazioni locali; ai vertici delle Autorità Civili, Militari, Religiose e delle Forze dell'Ordine, ai rappresentanti delle Istituzioni Accademiche e Scolastiche, ed a tutti i presenti, vicini e lontani.

Un caro saluto va ai magistrati amministrativi, in servizio e a riposo ed anche a tutti i Colleghi delle altre giurisdizioni, con cui intratteniamo rapporti di cordialità e collaborazione.

Un caloroso ringraziamento poi va al Prof. Maurizio Leo, qui in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed al Consigliere Massimiliano Balloriani in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi. Infine un nostro peculiare saluto va ai Presidenti degli Ordini, alla Prof.ssa Benedetta Lubrano rappresentante della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, agli appartenenti al Libero Foro ed altresì agli Avvocati dello Stato, della Regione e degli altri Enti Pubblici.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TAR ABRUZZO UMBERTO REALFONZO SULL'ATTIVITÀ DELLA SEZIONE DELL'AQUILA

Premessa

L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario per noi è soprattutto un'occasione per una riflessione sul proprio ruolo istituzionale.

Al riguardo, mi limito a rinviare alle profonde considerazioni del discorso di insediamento del Presidente Franco Frattini (con cui ho avuta il piacere di collaborare per alcuni anni al Consiglio di Stato in Sezione Normativa ed in III Sezione Giurisdizionale).

Avrei infatti ben poco da aggiungere alla profondità ed all'acutezza di un'analisi che tocca tutti i temi ed i nodi particolarmente significativi della Giustizia amministrativa. E' invece importante in questa sede dar conto agli operatori ed ai cittadini delle attività svolte e rendere noti quegli aspetti problematici che non sempre emergono dai nostri provvedimenti giurisdizionali, ma che incidono sul nostro lavoro.

In questo, la cerimonia non ha nulla di rituale ma tende alla interlocuzione diretta dei vari protagonisti del processo.

CAPO I IL RUOLO DEL TAR L'AQUILA

1.§. Giudice, Foro e Società

Anche in Abruzzo il giudice amministrativo è stato coinvolto nei settori più delicati (salute, edilizia, ambiente, sicurezza, lavoro, istruzione, immigrazione, ecc.) ed è stato testimone indiretto dei travagli che hanno interessato la società nel 2021.

Certamente essere chiamati a dirimere i contrasti che intersecano la società abruzzese è l'essenza della nostra funzione istituzionale ma, in contingenze particolarmente difficili e anche dolorose come quelle passate, ci è stato richiesto, sul profilo strettamente giuridico, un notevole impegno diretto ad una rigorosa interpretazione delle leggi in materia di pandemia e, al contempo, un grande sforzo di analisi dei grandi fenomeni economici e sociali in atto.

In questo il TAR ha cercato:

-- di attuare il prudente temperato bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati compresi quelli della generalità dei cittadini che sono indirettamente toccati dal contenzioso;

-- di migliorare ulteriormente la chiarezza e la completezza, in fatto ed in diritto, delle decisioni, per far comprendere non solo ai tecnici del diritto, ma anche ai singoli cittadini ed all'opinione pubblica l'esatto contenuto delle sentenze;

-- di assicurare la maggiore sintonia possibile rispetto ai cambiamenti della società.

A tal proposito, anche quest'anno, ci siamo giovati della collaborazione della stampa e dei mass-media abruzzesi che hanno sempre correttamente citato e ripreso fedelmente le nostre sentenze.

In questo voglio ringraziare tutti gli operatori per aver cortesemente dimostrato attenzione e rispetto per il nostro lavoro.

L'informazione svolge infatti un ruolo fondamentale per evitare che la carenza o la informale circolazione di credenze errate, circa le possibili conseguenze giuridiche delle loro azioni, possa indurre comportamenti azzardati da parte dei cittadini.

Tuttavia mi sia umilmente consentito sottolineare come sarebbe auspicabile che, nei casi in cui si riprendano le dichiarazioni di una parte sola (spesso la soccombente), ci si preoccupasse di sentire anche gli altri soggetti che comunque erano presenti in quel giudizio per completezza di rappresentazione della realtà.

Quest'anno, a differenza dell'anno precedente, non è mancata peraltro qualche esternazione estemporanea di aperta ostilità verso alcune nostre pronunce specie in materia di edilizia, di ambiente e di caccia alle quali non ho voluto comunque replicare nell'immediato per non innescare inutili querelle.

In questa sede voglio solo limitarmi a ricordare come siano del tutto gratuite le affermazioni per cui le pronunce di questo giudice amministrativo siano talvolta il frutto di non meglio precisati "pregiudizi ideologici" e comunque si risolvano spesso in un inutile freno allo sviluppo economico della regione.

Certamente tali insinuazioni sono la spia di interessi di parti che talvolta si vedono frustrati nelle loro "illegittime pretese" di approfittare di contributi pubblici a tutto danno dell'ambiente.

In questa sede voglio ribadire con forza che la nostra unica ideologia è quella della rigorosa salvaguardia della legalità, che – essendo il presidio della civile convivenza – in questo paese non può diventare un valore di facciata e di retroguardia.

E ciò a maggior ragione in materia di protezione dell'ambiente che è tra le principali ricchezze della Regione e la cui salvaguardia dovrebbe stare in maniera particolare a cuore di tutti gli abruzzesi.

Fortunatamente tutti i partiti, nessuno escluso, hanno votato all'unanimità la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 relativa alle "*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*".

Si tratta di una novella fondamentale perché, "*anche nell'interesse delle future generazioni*", finalmente pone "*la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*" come valore prevalente anche rispetto all'iniziativa economica privata.

Infatti l'art. 41 Cost., che disciplina i principi in materia di attività economiche, è stato integrato prevedendo espressamente che tali iniziative non possano svolgersi in modo da recare danno, tra l'altro, alla salute e all'ambiente.

Analogamente nel giudicare in materia di calendari venatori, il Tar non è stato affatto fuorviato da preclusioni o pregiudizi di alcun tipo, ma si sono solo dovuti impedire prelievi ingiustificati perché in immediato e diretto contrasto con tassative norme.

Al riguardo si deve osservare, sul piano giuridico, che non può più essere accettata una concezione per cui il patrimonio faunistico sia una sorta di "proprietà" riservata ai soli cacciatori, perché proprio la ricordata novella costituzionale prevede espressamente che per la prima volta in Costituzione siano garantiti "i modi e le forme di tutela degli animali". La nuova norma, peraltro è espressione del principio di cui all'art. 13 del Trattato sul Funzionamento della UE in base al quale: "*... l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità ...*" della fauna.

2.§. I rapporti con l'Avvocatura

2.§.1. Al riguardo credo preliminarmente di poter affermare con grande serenità che, i magistrati e gli impiegati di questo TAR hanno sempre cercato di offrire a tutti la massima collaborazione per superare dubbi e difficoltà di ogni sorta. E mi riferisco in special modo a quelle connesse con gli adempimenti del processo amministrativo telematico.

In ogni caso nel 2021 l'efficienza e la tempestività del TAR è stata notoriamente facilitata dalla presenza di un Foro di grande professionalità e signorilità.

L'Avvocatura, nel rispetto dei diversi ruoli, è infatti un elemento dinamico indispensabile per lo squadernamento e l'approfondimento dei nuovi temi su cui i cittadini chiedono tutela.

2.§.2. Devo poi formalmente ringraziare tutti gli avvocati pubblici e privati abruzzesi perché finalmente la quasi totalità dei depositi di documenti nel PAT sono accompagnati da una precisa elencazione della data, della numerazione e dell'oggetto. Il che ha alleviato di molto i magistrati nell'approfondimento dello studio dei fascicoli. Sotto altra angolazione devo sottolineare positivamente la tempestività della quasi totalità dei versamenti del Contributo unificato da parte dei loro clienti (su 445 ricorsi depositati vi sono state solo 17 iscrizioni di pratiche al ruolo dell'Agenzia delle Entrate e solo 4 casi di accertamento del mancato pagamento).

Al riguardo devo, tuttavia, rilevare che per ben n. 32 versamenti del contributo unificato non è stato possibile individuare esattamente il ricorso di riferimento perché sul fascicolo processuale non è stata depositata alcuna quietanza di versamento.

In questi casi pregherei tutti di evitare che, solo a cagione del mancato tempestivo deposito della quietanza (nonostante reiterati solleciti), si attivi una inutile e defaticante per tutti procedura di recupero del credito, che finisce per avere solo lo scopo di abbinare i pagamenti ai rispettivi ricorsi.

2.§.3. Infine non posso che fare un'ultima sollecitazione in relazione alle domande cautelari

Lo strumento cautelare, infatti, se trova la sua ragione nell'esigenza di evitare che nelle more del giudizio possano verificarsi danni irreparabili, presuppone purtuttavia la dimostrazione della contemporanea sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Qualunque altro utilizzo dello strumento si rivela un espediente artatamente finalizzato a sollecitare il giudizio di merito e, in definitiva, un abuso dello strumento processuale. Negli anni scorsi avevo invano sottolineato negativamente che per troppe richieste di sospensiva è manifesta la mancanza del carattere dell'urgenza grave ed irreparabile come dimostra il fatto che chi presenta la domanda, alla prima camera di consiglio chiede un rinvio, alla seconda un altro rinvio e, infine, nell'ultima camera di consiglio l'abbinamento al merito.

L'eccesso di istanze di sospensiva, per le quali poi viene richiesto l'abbinamento al merito non solo provocano un inutile aggravio dei ruoli, ma spesso finisce per giocare a sfavore dei richiedenti, in sede di valutazione dell'ordine delle priorità per la fissazione dei ricorsi previste dall'art. 8, comma 2 dell'all. 2 del c.p.a.

3.§. TAR, Amministrazioni e cittadini

3.§.1. Il rapporto del Tribunale con la quasi totalità delle Amministrazioni è sempre stato improntato alla reciproca e leale collaborazione.

Non sono mancate tuttavia alcune zone d'ombra concernenti un ampio ventaglio di situazioni tra loro molto differenziate e che riguardano rispettivamente la mancanza di competenze specifiche nei singoli settori, la presenza di organizzazioni amministrative totalmente inefficienti (e penso ai tanti piccoli comuni) ed infine alla ricorrenza di comportamenti palesemente *contra ius* che ci hanno costretto ad inviare gli atti alle Procure della Repubblica e della Corte dei conti.

Ancora troppo alto è poi l'atteggiamento ostruzionistico su istanze dei privati interessati ad ottenere un provvedimento esplicito, ovvero, al contrario, di chi sollecita l'esercizio dell'autotutela su dichiarazione di inizio attività di terzi, pretese come illegittime.

Spesso i ricorsi in materia di silenzio conducono ad un mero accertamento "notarile" della esistenza materiale di una domanda e del decorso del tempo senza che sia intervenuto tempestivamente l'atto amministrativo, per cui questi ricorsi si risolvono in un'inutile declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

In questi casi il giudice non può -- non vuole e non deve -- colmare il vuoto di attività espressa dell'amministrazione, ma deve assicurare che i cittadini comunque abbiano una risposta, positiva o negativa che sia.

3.§.2. Analogamente deve dirsi relativamente alla mancata tempestiva ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo e di quello ordinario.

Pur comprendendo le difficoltà finanziarie e funzionali delle amministrazioni, che sono state aggravate dalla pandemia, devo tuttavia rimarcare che i generalizzati ritardi e le persistenti omissioni di attività che sono comunque doverose, comportano non solo uno spreco di tempo per il Tribunale ma soprattutto inutili spese per i ricorrenti e poi per le amministrazioni su cui finiscono per gravare ulteriori maggiori oneri per spese ed interessi.

3.§.3. Grave è poi la situazione di molte espropriazioni iniziate e non concluse e che si risolvono in pesanti vessazioni ai danni dei cittadini espropriati.

Troppe amministrazioni, grandi e piccole, infatti si sono avventurate e si avventurano in improvvisate occupazioni d'urgenza ed in espropriazioni senza alcun rispetto delle norme, senza prevedere indennità che possano dirsi sostanzialmente eque, senza peraltro concludere i procedimenti.

Quello che è più grave è che queste non provvedono neppure, con lo speciale provvedimento di cui all'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, a regolarizzare gli abusi perpetrati.

A tal proposito mi permetterei di suggerire agli enti che hanno in piedi situazioni del genere di attivarsi in tal senso onde evitare future condanne ed ulteriori aggravii di spese.

In definitiva è troppa l'ignavia di queste amministrazioni, quando non è scientemente capziosa ed equivoca, è sempre lesiva dei canoni dell'imparzialità, della buona amministrazione e dell'affidamento di tutti i privati ad un uso corretto dei pubblici poteri.

4.§. La situazione logistica dell'Ufficio dell'Aquila

Purtroppo il bilancio riguardo all'aspetto logistico non è del tutto positivo.

Infatti, nonostante un contratto, relativo alle notorie molteplici disfunzioni dell'apparato di riscaldamento e condizionamento della sede, firmato nella primavera del 2021, i lavori consegnati e che avrebbero dovuto essere eseguiti prima dell'estate scorsa non sono neppure iniziati. E di questo siamo molto delusi ma stiamo lavorando per far sì che l'*impasse* venga superata.

Invece, grazie all'impegno del dr. Turco, il ns. Segretario Generale, le opere relative ai lavori indispensabili per ottenere il nuovo Certificato Prevenzioni Incendi (ex d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151) per lo stabile demaniale sede degli uffici del TAR L'Aquila alla data del 20.12.2021 assommavano al 70%.

5.§. Gli stage di formazione

Nel 2021 gli sforzi per dare un'attuazione all' "Ufficio per il processo" di cui all'art. 53-ter della l. n. 186/1982 hanno portato alla selezione di tre tirocinanti.

Attualmente, in seguito alla rinuncia di una tirocinante, sul vecchio bando "open" (cioè senza termini di scadenza) restano quindi quattro posti disponibili per laureati di cui all'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in L.n. 98/2013).

In data 20 dicembre 2021 è stata poi pubblicata una convenzione per l'accoglienza di tirocinanti provenienti dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Teramo per cui si spera che a giorni dovremmo potenziare la formazione con altri tirocinanti.

Vorrei ricordare a tutti che l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, mentre per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

Anche quest'anno auspico che giovani laureati vogliano approfittare della possibilità di svolgere presso gli uffici del TAR un tirocinio formativo.

6.§. I convegni di studio

A cagione del persistere del Covid 19 e delle relative restrizioni nel corso del 2021, non è stato possibile programmare una sola iniziativa convegnistica.

Il che, francamente, è stato un peccato perché è mancata ogni occasione di confronto e di studio tra il Foro, la Dottrina e la magistratura.

CAPO II IL CONTENZIOSO

7.§. I dati statistici relativi alla definizione dei giudizi

I dati dell'Appendice statistica allegata alla Relazione non solo sono testimonianza di un anno di lavoro intenso e proficuo, ma sono significativi della continuità delle tendenze della richiesta di giustizia nella Regione.

Nel periodo che va dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono stati infatti depositati n. 425 ricorsi (in diminuzione rispetto ai 443 introitati nel 2020).

Il trend in entrata resta comunque notevolmente inferiore ai dati degli anni precedenti il 2019, a causa, direttamente o indirettamente, della stagnazione delle attività pubbliche e private conseguenti al COVID.

Nell'anno solare sono stati adottati complessivamente n. 1221 provvedimenti di varia natura.

In conseguenza, a fronte dei n. 425 nuovi ricorsi, i fascicoli definiti risultano complessivamente pari n. 902 di cui: -- n. 400 con sentenza; -- n. 84 con sentenze brevi; -- n. 389 con decreto; -- n. 29 con provvedimenti di altra natura.

In ogni caso mentre al 31.12.2020 risultavano pendenti n. 1914 ricorsi, al 31.12.2021 risultano pendenti n. 1.495.

Tra l'altro dalle predette n. 1.495 pendenze totali devono essere detratti i ricorsi per i quali vi è stata una sospensione del Giudizio (n. 5); quelli per le quali all'Udienza di Smaltimento è stata a richiesta la cancellazione dal Ruolo (n. 143) e quelli per i quali è stata dichiarata l'interruzione del giudizio (n. 6).

Pertanto al 31.12.2021 le pendenze nette assommano a circa n.1.341 ricorsi.

Il che porta ad una diminuzione del contenzioso arretrato di ben 419 fascicolo rispetto alle pendenze al 31 dicembre 2021, con una percentuale di abbattimento dell'arretrato del 22,1% dell'anno precedente, il che colloca il nostro TAR tra i primi in assoluto.

Tale risultato è stato anche reso possibile grazie alle n. 2 udienze straordinarie specificamente dirette allo smaltimento, cui hanno anche collaborato valenti colleghe e colleghi provenienti da altri Tribunali, ma soprattutto colleghi della Sezione.

Tuttavia l'impegno straordinario dei nostri magistrati non può essere mantenuto indefinitivamente nel tempo.

Solo il completo reintegro dell'organico di diritto dei magistrati potrà fornire concreta speranza di un sostanziale abbattimento dell'arretrato e del sicuro rispetto delle scadenze del PNRR presso il TAR L'Aquila.

Al riguardo devo segnalare con grande rammarico che, regioni adriatiche vicine, con pendenze arretrate non di molto superiori alle nostre, hanno avuto non solo il completamento dell'organico della Sezione nel corso del presente anno, ma sono state addirittura beneficiarie di una seconda sezione a partire dal 2023 per lo smaltimento dell'arretrato.

Infine devo anche dare atto che, se in carenza di organico di magistrati, siamo comunque riusciti a diminuire le pendenze, lo dobbiamo anche allo straordinario

impegno ed all'efficiente collaborazione del personale della Segreteria Giurisdizionale, a cui va la mia sincera gratitudine.

8.§. *La tutela cautelare*

Sul piano numerico, a fronte di n. 241 istanze di sospensiva, sono state adottate in totale n. 156 ordinanze cautelari in leggerissimo aumento rispetto alle n. 152 emanate nel 2020, oltre a n. 64 ordinanze collegiali istruttorie o di estensione del contraddittorio.

Il tempo medio per la definizione del cautelare ordinario è stato pari a 34 giorni, mentre in materia di appalti si scende a 22 giorni.

Quanto ai decreti presidenziali di sospensione interinale, gli 82 provvedimenti emanati appaiono in diminuzione rispetto ai 96 del 2020. Devo però rilevare che il dato del 2020 era sostanzialmente "drogato" dal fatto che, nei mesi di sospensione delle udienze durante la fase acuta della pandemia, i decreti monocratici erano l'unica mezzo di tutela cautelare a disposizione dei cittadini.

9.§. *La tempestività dei giudizi*

Il problema può essere osservato da due angoli visuali.

In primo luogo sotto quello della rapidità e della effettività della definizione dei processi.

Ad esempio il merito in materia di appalti viene in media chiuso in 67 giorni, il che, dunque, colloca la Sezione dell'Aquila a meno della metà dei tempi degli altri TAR ed al terzo posto assoluto tra tutti i Tribunali.

Infatti una giustizia è veramente tale solo se la risposta del giudice è pronta.

Per questo la Sezione ha ulteriormente incrementato il trend dell'ultimo triennio delle c.d. sentenze brevi, cioè di quelle che vengono adottate direttamente in sede di camera di consiglio per la sospensiva.

Rispetto alle n. 64 pronunciate nell'anno precedente, nel 2021 sono state adottate ben 84 decisioni semplificate (con un incremento del 23,8%) non solo per chiudere questioni di facile e pronta soluzione, come prevede il Codice del Processo amministrativo, ma anche per dare risposte immediate oltretutto complete ed esaustive su questioni particolarmente urgenti e sensibili per l'opinione pubblica.

Il secondo profilo attiene invece alla rapidità del deposito delle sentenze che, di norma, da noi avviene in tempi brevissimi (5-10 giorni) e comunque sempre al di sotto -- di due terzi alla metà -- dei termini massimi assegnati al relatore per la redazione delle decisioni (45 gg.).

10.§. *I rapporti con il Giudice d'appello*

La tempestività del deposito delle sentenze, peraltro, non è mai andata a discapito della qualità delle decisioni e della comprensibilità delle sentenze.

Su un totale di 484 sentenze l'82 % è passato direttamente in giudicato, mentre sono state appellate n. 86 decisioni (pari al 18%). Di questi appelli il 18 % è già stato respinto, mentre allo stato sono stati accolti solo n. 11 appelli.

Dunque, tra mancate impugnazioni ed appelli respinti, l'85 % delle nostre sentenze comunque è già divenuto definitivo.

Analogamente per le sospensive su n. 156 ordinanze cautelari ne sono state appellate n. 29, di questi appelli n. 22 sono stati respinti, mentre solo 3 appelli sono stati accolti. Anche il 96,5 % delle nostre sospensive viene confermato in appello.

11.§. I settori maggiormente interessati nel 2021

Nei vari segmenti del contenzioso non vi sono state significative differenze rispetto alle tendenze accertate gli scorsi anni.

I ricorsi nelle diverse materie non hanno infatti presentato scarti significativi ad eccezione dell'edilizia (con un aumento dei gravami superiore al 30%) e della sicurezza pubblica (con una diminuzione di oltre un terzo).

Per gli altri dati rinvio, come sempre, alle tabelle dell'Appendice.

12.§. Alcuni provvedimenti più significativi

In questa sede non possiamo certo menzionare tutte le numerose questioni di grande rilievo giuridico ed impatto sociale decise nel 2021. Volevo ricordare al riguardo che sul sito web della Giustizia amministrativa è possibile accedere (anche se talvolta con omissis) a tutte le sentenze per le quali non si manifestino palesi problemi di privacy (ivi comprese quelle del nostro TAR).

RISARCIMENTO DEL DANNO

** Sentenza n. 58 del 11/02/2021.*

Si è affermata la necessità che il privato utilizzi i rimedi finalizzati al risarcimento in forma specifica (giudizio cautelare in primo e secondo grado) per poter coltivare, in caso di esito negativo, un'eventuale richiesta di risarcimento per equivalente monetario.

Di norma, la via del risarcimento per equivalente viene percorsa qualora risulti preclusa quella della tutela in forma specifica, e ciò in quanto la reintegrazione in forma specifica rappresenta, in ambito amministrativo, l'obiettivo tendenzialmente primario da perseguire. Il risarcimento per equivalente costituisce una misura residuale, di norma subordinata all'impossibilità parziale o totale di giungere alla correzione del potere amministrativo.

A supporto di tale tesi depone l'art. 1227, c. 2, c.c. che pone il principio generale secondo cui non sono risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato, nonché l'art. 1206 del medesimo codice che pone il principio (altrettanto importante ai fini della valutazione della responsabilità), secondo cui il creditore è tenuto a cooperare (con il debitore) nell'adempimento della prestazione.

Nel settore dei rapporti tra cittadino e P.A., si ritiene che il principio del dovere di diligenza del ricorrente poggia anche sull'art. 30, c. 3, c.p.a., per cui «*il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti*».

Ed invero, proprio dall'art. 30 c. 3 c.p.a. (e a maggior ragione se interpretata sistematicamente, alla luce del pervasivo principio di buona fede) – può ricavarsi il principio della cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il privato non avrebbe subito se avesse tenuto il comportamento

collaborativo cui è tenuto sulla base degli obblighi di correttezza su di esso gravanti, tra i quali si può ritenere che rientri anche quello di esperire le domande giudiziali idonee a preservare l'interesse al conseguimento del bene della vita sotteso all'azione.

SANITA'

** Sentenza n. 406 del 28/07/2021*

Si è ritenuta la legittimità dei provvedimenti assunti dalla Regione sulla base di valutazioni mediche in ordine alle restrizioni per il contenimento dell'epidemia covid-19.

Le valutazioni che hanno portato la Regione all'adozione dei provvedimenti impugnati si fondano su rilievi tecnici delle Aziende Sanitarie dislocate sul territorio regionale e fanno riferimento a valutazioni di carattere tecnico-scientifico.

I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività.

Ne consegue che le valutazioni degli organi medici, sulla base delle quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, sono censurabili solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l'incoerenza dell'apparato motivazionale.

A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all'iter procedimentale applicativo del predetto criterio.

Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.

Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l'erroneità dei criteri utilizzati dall'amministrazione nella formulazione del giudizio.

Invero, quanto alla situazione di fatto, la cui errata valutazione avrebbe potuto ingenerare la carenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'adozione delle misure restrittive, ciò che emerge dalle relazioni delle ASL abruzzesi restituisce uno spaccato che non poteva non preoccupare il vertice politico dell'Ente regionale.

APPALTI

** Sentenza n.69 del 17/02/2021*

Deve affermarsi la legittimità dell'esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali del concorrente che non ha dichiarato la risoluzione per suo inadempimento di pregressi contratti stipulati con amministrazioni aggiudicatrici, ancorché non comunicate all'ANAC.

La nuova edizione della lettera c) del comma 5 dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (ex d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12) oggi demanda in toto alla stazione appaltante la valutazione - ampiamente discrezionale - di affidabilità e integrità dell'operatore economico sulla base di adeguati riscontri oggettivi sulla gravità degli illeciti professionali emersi nel corso della procedura.

Ne consegue che non ha alcuna rilevanza il fatto dedotto dalla ricorrente, che le risoluzioni poste a fondamento della sua esclusione non siano state comunicate all'ANAC per l'iscrizione del casellario informatico o che le stazioni appaltanti che se ne sono avvalse non abbiano escusso la cauzione.

** Sentenza n. 530 del 29/11/2021*

Deve essere escluso l'interesse del soggetto che ha proposto la realizzazione di un'opera in project financing ad impugnare la revoca delle deliberazioni che ne hanno dichiarato la fattibilità e il pubblico interesse.

Gli atti prodromici all'affidamento in project financing, in quanto sono atti preparatori non incidenti sull'interesse del proponente, non sono lesivi di alcun interesse ivi compresi quelli che ne dispongono la revoca. Né il fatto che della revoca debba emergere il sopravvenuto contrario interesse pubblico radica l'interesse del proponente a impugnarla in quanto l'evidenza di tale interesse è richiesta non per giustificare il sacrificio di un qualche affidamento del proponente ma per rimuovere gli effetti che le deliberazioni di fattibilità dell'opera hanno avuto sugli atti di programmazione, quali l'inserimento del progetto dell'opera pubblica nell'elenco annuale delle opere dell'amministrazione aggiudicatrice in coerenza con il bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016.

**Sentenza n.422 del 18/09/2021*

La clausola che impone lo stralcio delle parti dell'offerta tecnica che superano i limiti dimensionali stabiliti dalla legge di gara, non viola il principio di tassatività delle clausole di esclusione ma costituisce corretta applicazione del principio della par condicio.

In particolare: "Il Collegio ritiene che la stazione appaltante abbia il potere di stabilire le modalità e i limiti di redazione dell'offerta in diretta applicazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa per l'evidente ragione che descrizioni dell'offerta sovrabbondanti e ripetitive aggravano il procedimento e aumentano il rischio di errori nella valutazione delle offerte e il conseguente contenzioso.

Nondimeno, poiché la violazione dei criteri redazionali che vincolano tutti i concorrenti, consente all'autore di allegare più materiale di illustrazione dell'offerta, con conseguente alterazione della par condicio, deve ritenersi che lo stesso potere di stabilire le modalità e i limiti di redazione dell'offerta non possa prescindere dal predisporre misure perequative idonee a sterilizzarne la violazione quali lo stralcio, come in specie, delle parti difformi o eccedenti il limite stabilito in sé idoneo a rimuovere l'alterazione della par condicio.

Pertanto il Collegio ha ritenuto che nel caso non ricorresse un'ipotesi di clausola escludente, nulla ai sensi dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici."

CONCESSIONI

** Sentenza n. 53 del 08/02/2021*

Deve affermarsi l'illegittimità dei provvedimenti di concessione di un terreno demaniale gravato da uso civico per la realizzazione di un campo da tiro sportivo e, segnatamente, del provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione, nella misura in cui non indicano il reale beneficio per la collettività derivante dalla realizzazione di un poligono di tiro sportivo nell'area in questione, non essendo tale destinazione sportiva e ricreativa riconducibile nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, o di diverse finalità pubbliche o di interesse pubblico come indicate dalla L.R. n. 25/1988.

La sentenza ha inoltre rimarcato il principio consolidato in giurisprudenza, e recentemente ribadito anche da questo Tribunale (cfr. TAR Abruzzo, 9 ottobre 2020, n. 334/2020), inerente alle modalità di assegnazione di terreni civici secondo il quale *“se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedurali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5).*

La natura comunque “pubblica” dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l'applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi è una specifica norma che preveda la procedura dell'evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, 19 giugno 2009, n. 4035)”.

In coerenza di tale ultima considerazione e della ricordata natura collettiva “duale” dei diritti reali, l'interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all'art. 97 Cost. impone che le procedure concernenti le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ed in particolare i principi generali ed i principi di trasparenza ed imparzialità dovendo essere precedute dalla procedura ad evidenza pubblica prescritta dalla normativa europea per ogni concessione di diritti su beni pubblici (*ibidem* Cons. Stato Sez. IV n. 5993/2020).

** Sentenza n. 231 del 23/04/2021*

Deve dichiararsi l'illegittimità del diniego opposto dal Comune sulla richiesta di un'Associazione, presentata ai sensi dell'art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 17/07/2020, n. 77, tesa ad ottenere l'estensione della durata della

convenzione per l'affidamento della gestione temporanea di un'area demaniale per la conduzione di animali d'affezione.

Nella sentenza è stato osservato che l'art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17/07/2020, n. 77, con l'obiettivo dichiarato di introdurre misure di sostegno in favore del settore turistico per contenere i danni causati dalla situazione pandemica del Covid-19, dispone, a fronte della manifestazione di interesse del concessionario e verso pagamento del canone previsto, la conferma *ope legis* delle concessioni dei beni del demanio marittimo in corso alla data del 19 luglio 2020 purché assegnate con procedure di evidenza pubblica, venendo demandato all'amministrazione lo svolgimento di un'attività vincolata di mera verifica delle condizioni oggettive e soggettive prescritte dalla norma.

L'intervento normativo posto in essere dal Legislatore statale, che ha carattere transitorio in quanto legato all'emergenza pandemica da COVID-19 in atto, trova fondamento in un motivo imperativo di interesse generale afferente ragioni "di sanità e di salute pubblica" e "di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi" che appare giustificare eccezionalmente, anche secondo la prospettiva normativa di rango eurounitario, l'estensione della durata temporanea delle concessioni demaniali in corso.

In definitiva è stata ritenuta fondata la pretesa della ricorrente ad oggetto la richiesta di proroga temporanea della durata della concessione nel rispetto delle condizioni previste dalla originaria Convenzione, non ostando a tal fine il divieto di rinnovo espressamente previsto nella Convenzione medesima, dovendo lo stesso ritenersi superato dalla sopravvenienza normativa di rango statale.

L'istanza della ricorrente è stata altresì ritenuta rispondente alle finalità poste dal legislatore regionale con la L.R. n. 19/2014 che impone ai Comuni di prevedere almeno un tratto di spiaggia attrezzata per la conduzione di animali di affezione "al fine, da un lato, di agevolare i possessori di tali animali, con un incremento dell'attività turistica, e dall'altro di contrastare il ben noto e triste fenomeno dell'abbandono di animali domestici durante il periodo estivo" (in tali termini la relazione della 4^a Commissione consiliare sul progetto di legge n. 541/13, divenuto L.R. 19/2014).

**Sentenza n. 341 del 18/06/2021*

Deve essere accolto il ricorso proposto da una società di Acque minerali avverso l'affidamento di una concessione per lo sfruttamento di una sorgente di acque minerali.

Sul presupposto dell'accertamento, in capo alla controinteressata affidataria la carenza dei requisiti di partecipazione e la violazione del principio di continuità nel possesso di detti requisiti a causa di inadempimenti fiscali e contributivi, è stata annullata la determinazione regionale con cui: -- era stata approvata la proposta di affidamento in favore di una società controinteressata, per l'affidamento in concessione di una sorgente di acqua minerale in Comune di Canistro; -- si era disposta l'esclusione dalla procedura di gara della ricorrente per mancato superamento del punteggio complessivo minimo di punti 65 previsto dal bando.

** Sentenza n.549 del 07/12/2021*

Deve essere annullata la concessione per il risanamento di un sito minerario compreso nel parco nazionale del Gran Sasso.

Con tale provvedimento si voleva in realtà autorizzare l'ulteriore prelievo di inerti da parte dello stesso concessionario il quale prima della scadenza della precedente concessione, avrebbe invece dovuto provvedere al risanamento dell'area. L'operazione era infatti elusiva sia dei poteri sanzionatori dell'inadempimento del concessionario da parte della Regione e del Comune sia dell'obbligo di affidare con gara pubblica i lavori di risanamento del sito.

ENTI PUBBLICI IN GENERALE

** Sentenza n.252 del 7/05/2021*

La nomina dei membri del comitato regionale per le comunicazioni non è un "atto politico".

In merito agli affidamenti dell'incarico di componenti del Co.re.com, implicando la selezione di una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti fra i quali scegliere, comporta che il provvedimento di conferimento debba assicurare l'osservanza del principio di imparzialità e quindi dell'obbligo di motivazione. Ciò per la fondamentale ragione che non si tratta di un'elezione, che esprime una preferenza politica in sé insindacabile ma di una designazione in ragione della ritenuta maggiore competenza degli interessati per l'affidamento di un incarico pubblico (cfr. anche TAR Abruzzo - L'Aquila n. 538/2020).

ANTENNE E TELECOMUNICAZIONI

** Sentenza n. 211 del 15/04/2021 (non appellata)*

Va respinto il ricorso di una compagnia telefonica avverso il provvedimento comunale di diniego della domanda di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. 259/2003 volta all'installazione di una stazione radio base "SRB" per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune in una località di particolare pregio paesaggistico ed ambientale.

La ricorrente intendeva installare un'antenna con altezza di oltre 27 m. su un crinale "rimasto libero da insediamenti" e ritenuto, per la sua spiccata valenza paesaggistica e naturalistica "elemento principale di connotazione del paesaggio", come tale specificatamente sottoposto a salvaguardia sia dal P.T.C.P. che dal P.R.E. del Comune di Torano Nuovo.

APPALTI

** Sentenza n. 398 del 27/07/2021 (non appellata)*

Deve essere respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune di Sulmona, nell'ambito della procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" per un importo a base d'asta di € 3.160.655,42, ha aggiudicato l'appalto in favore del costituendo RTI Salvatore & Di Meo Costruzioni e Appalti S.r.l. - MEG Costruzioni S.r.l. .

** Sentenza n. 487 del 27/10/2021*

Con cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune di Avezzano ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico primario "G. Mazzini", revocando l'aggiudicazione già disposta in suo favore, ed ha quindi aggiudicato i predetti servizi in favore del controinteressato.

** Sentenza n.568 del 20/12/2021*

Con cui è stato accolto il ricorso avverso la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici finalizzata alla conclusione di un contratto per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del vitto in favore dei detenuti ed internati presso gli istituti penitenziari per la durata di 12 mesi.

Oggetto dell'appalto è il Servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi.

INTERVENTI

SALUTI FINALI

Se il 2021 è stato un anno difficile, il presente appare ancora più denso di tinte fosche, e spero che non sia alle porte una nuova crisi sociale ed economica, sulle cui contraddizioni il giudice amministrativo sarà certamente chiamato ad operare con il tradizionale equilibrio, saggezza e lungimiranza.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà che abbiamo davanti, sono fiducioso che, con l'impegno delle diverse componenti, si possa ulteriormente fornire una risposta adeguata alla richiesta di Giustizia.

A questo punto mi sia consentita una piccolissima parentesi personale.

Questa è infatti la mia ultima inaugurazione dell'anno giudiziario in quanto, mio malgrado, al termine del prossimo mese di Agosto sarò collocato a riposo.

Approfitto quindi dell'occasione per esprimere la mia grande soddisfazione per aver avuto l'opportunità di svolgere le mie funzioni in terra d'Abruzzo.

Non nascondo che, per chi come me proveniva dal Consiglio di Stato forse con un filo di supponenza, l'impegno si è rivelato più serio e gravoso del previsto. Al contempo l'esperienza è stata veramente interessante, molto stimolante e comunque ricca di soddisfazioni.

A quest'ultimo riguardo devo pertanto ringraziare i magistrati, il personale e gli appartenenti al Foro.

A Tutti va dunque il mio Deferente Saluto.

E questo è proprio tutto.

IN CONCLUSIONE

Dichiaro ufficialmente aperto l'Anno Giudiziario 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo.

L'Aquila, lì 30 Marzo 2022

APPENDICE STATISTICA

Provvedimenti

Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Ricorsi	
				Definiti	Non definiti
SENTENZA	400	7	407	401	7
ORDINANZA PRESIDENZIALE	3	4	7	3	3
ORDINANZA CAUTELARE	0	156	156	0	152
DECRETO CAUTELARE	0	82	82	0	74
DECRETO DECISORIO	389	0	389	389	0
ORDINANZA COLLEGALE	8	56	64	8	50
DECRETO INGIUNTIVO	2	0	2	2	0
SENTENZA BREVE	84	0	84	83	0
DECRETO PRESIDENZIALE	0	11	11	0	11
DECRETO COLLEGALE	16	3	19	16	4
TOTALE	902	319	1221	902	301

Totale Ricorsi Definiti nel periodo:	888
--------------------------------------	-----

Udienze

Numero Camere di Consiglio	Numero Udienze Pubbliche
23	22
Totale Giorni Udienze:	23

Camera di Consiglio	
Ruolo	Numero
Liquidazione compenso o onorario	15
Camera di Consiglio	16
Revoca o Modifica Ordinanza	1
Ottemperanza	68
Accesso	8
Silenzio	21
Giudizio Cautelare	257
Nomina di commissario ad acta	3
Opposizione a Decreto Decisorio	5
Correzione Errore Materiale	5
Istruttoria	3
Esecuzione Ordinanza	2

Udienza Pubblica	
Ruolo	Numero
Merito	241
Ruolo Aggiunto	169
Merito straordinario	99
Ricorso elettorale	1



Statistiche per materia

Ricorsi Depositati per Classificazione			
Classificazione	Totale 2021	Totale 2020	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	17	17	0
AGRICOLTURA E FORESTE	5	11	-6
AMBIENTE	10	14	-4
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	1	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	37	34	3
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	98	91	7
CACCIA E PESCA	1	5	-4
COMMERCIO, ARTIGIANATO	1	2	-1
COMUNE E PROVINCIA	8	16	-8
DEMANIO STATALE, REGIONALE	1	0	1
EDILIZIA ED URBANISTICA	70	56	14
ELEZIONI	1	6	-5
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	1	-1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	38	36	2
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	6	2	4
FARMACIA	3	0	3
FORZE ARMATE	3	1	2
INQUINAMENTO	2	5	-3
ISTRUZIONE	6	10	-4
LEGGE PINTO	1	0	1
MAGISTRATI	1	0	1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	9	8	1
POLIZIA DI STATO	1	2	-1
PROFESSIONI E MESTIERI	7	4	3
PUBBLICO IMPIEGO	41	38	3
REGIONE	2	5	-3
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	1	-1
SERVIZI PUBBLICI	0	3	-3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	26	14	12
SICUREZZA PUBBLICA	7	20	-13
STRANIERI	13	11	2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	9	29	-20
Totali	425	443	-18
Classificazione non indicata	24	5	19

	2021	2020	Differenza
Ordinanze di Sospensiva	156	152	4
Ordinanze Collegiali	64	44	20
Ordinanze Presidenziali	7	3	4
Decreti Ingiuntivi	2	4	-2
Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	0	0	0


Statistiche provvedimenti appellati

Totale sentenze	484
Sentenze appellate	86
Appelli pendenti	59
Appelli definiti	27
<i>Respinti</i>	<i>16</i>
<i>Accolti</i>	<i>11</i>



Totale ordinanze cautelari	156
Ordinanze cautelari appellate	29
<i>Appelli respinti</i>	22
<i>Appelli accolti</i>	3
<i>Appelli improcedibili</i>	1
<i>Appelli pendenti</i>	3

Esiti appelli ordinanze cautelari



Statistiche ricorsi pendenti

Classificazione	Pendenze 2020	Pendenze 2021	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	34	41	+7
AGRICOLTURA E FORESTE	20	18	-2
AMBIENTE	27	29	+2
ANTICHITA' E BELLE ARTI	10	7	-3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	13	10	-3
AUTORITA' INDIPENDENTI	1	1	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	358	290	-68
CACCIA E PESCA	15	13	-2
CARABINIERI	4	4	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	3	3	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	39	28	-11
COMUNE E PROVINCIA	69	55	-14
DEMANIO STATALE, REGIONALE	23	23	0
EDILIZIA ED URBANISTICA	470	371	-99
ELEZIONI	2	3	+1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	30	17	-13
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	108	77	-31
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	23	22	-1
FARMACIA	13	8	-5
FORZE ARMATE	9	9	0
INDUSTRIA	4	4	0
INQUINAMENTO	10	8	-2
ISTRUZIONE	40	22	-18
NON ASSEGNATA	19	26	+7
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	10	11	+1
POLIZIA DI STATO	4	4	0
PROFESSIONI E MESTIERI	31	25	-6
PUBBLICO IMPIEGO	169	130	-39
REGIONE	20	13	-7
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	1	1	0
SERVIZI PUBBLICI	17	7	-10
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	139	101	-38
SICUREZZA PUBBLICA	83	52	-31
STRANIERI	68	39	-29
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	32	22	-10
VITTIME DEL DOVERE	2	1	-1
Totale ricorsi pendenti	1920	1495	-425